



**COLLEGIO PROFESSIONALE DEI TECNICISANITARI DI
RADIOLOGIA MEDICA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA**

(istituito ai sensi delle Leggi 4/8/65 n. 1103 e 31/1/83 n. 25)

Viale Manfredi 72 - 71121 FOGGIA

Tel. cell.3441352237

e-mail: tsrmfoggia@pec.it

sito: www.tsrmpuglia.it/foggia

Foggia, 25/04/2017

Prot. 62/2017

Al Direttore Sanitario - Dott.ssa Laura Moffa
dirsanitaria.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it

Al Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini - Prof. Luca Macarini
luca.macarini@unifg.it

Al TSRM RSU - Dott. Antonio Patrizio - antonio.patrizio@pec.tsrm.org

E, p.c.

Al Direttore Generale - Dott. Antonio Pedota
protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it

Ai TSRM dell'AOU Ospedali Riuniti – Foggia (rispettive PEC)

Al Direttore Dipartimento Promozione della Salute - Dott. Giancarlo Ruscitti
area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

Alla Federazione Nazionale TSRM – federazione@pec.tsrm.org

Oggetto: richiesta di incontro sulla giustificazione preliminare alle esposizioni mediche alle radiazioni ionizzanti (art. 3, comma 4, D.lgs. 187/2000).

Gent.mi,

in qualità di rappresentante della categoria professionale, torno ancora una volta a chiedervi un incontro al fine di ridurre il rischio clinico nel Dipartimento di Diagnostica per immagini.

Nonostante la Clinical governance prescriva incontri con gli *stakeholders*, non abbiamo mai avuto risposta alle seguenti richieste (in allegato):

- 1) Adeguamento Sistema Informatico Aziendale (3 marzo 2015);
- 2) Regolamentazione degli esami TC in intramoenia (13 novembre 2015);
- 3) Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate, ex art. 6 D.lgs. 187/2000 (18 novembre 2015);
- 4) Gruppo di lavoro per il risk management in radiologia (20 aprile 2016).

La questione in oggetto vuole ancora una volta garantire la sicurezza sia dei pazienti che dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, ovunque operanti e in qualsiasi regime, rispetto alla giustificazione preliminare alle esposizioni mediche alle radiazioni ionizzanti (art. 3, comma 4, D.lgs. 187/2000).

Ai sensi della suddetta normativa, è vietata l'esposizione non giustificata: per ogni singolo esame, prima dell'esposizione, dovrebbe esserci evidenza documentale dell'avvenuta giustificazione.

La suddetta imprescindibile giustificazione può essere garantita in uno dei due seguenti modi:

1. da parte dello specialista, prima di ogni esame radiologico;
2. preliminarmente, attraverso procedure aziendali condivise tra prescrivente, specialista, TRSM e fisico, per le indagini per le quali le prove di efficacia rilevabili dalla letteratura scientifica dimostrano la capacità di rispondere ad uno o più quesiti clinici (come ad esempio le procedure di fast track).

Tutto questo in Azienda non avviene quando, in assenza di procedure scritte come al punto 2, non si verifica la documentata avvenuta giustificazione al punto 1. A tal proposito, si ricorda che la mera presenza fisica dello specialista nella struttura presso la quale si dovrebbe effettuare la prestazione non si configura come elemento di giustificazione.

In occasione dell'incontro, sarebbe alquanto opportuna la presenza del TRSM dott. Antonio Patrizio, membro dell'RSU, per affrontare congiuntamente altre criticità mai affrontate quali:

- il rispetto delle competenze professionali del personale TRSM;
- l'applicazione dei carichi di lavoro.

Ancora una volta, si rimane in attesa di riscontro entro 30 giorni dalla presente.

Distinti saluti.

Il Presidente del Collegio TSRM Foggia
Dott. Antonio Alemanno

